



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 36 del 25/06/2018

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
151	27/06/2018	ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI (C.C.N.L. 2016/2018), RECEPIIMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 26/02/2018 di approvazione del bilancio di Previsione 2018/2020 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 26 del 9.04.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2018-2020, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area; CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PRESO ATTO che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

DATO ATTO che:

- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico dovranno essere applicati entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (art. 2 - comma 3);
- il contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei compatti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
- il contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli clienti;
- con il termine "enti" si intendono tutte le amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1;
- il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è riportato come "D.Lgs. n. 165/2001";
- il presente contratto concernente il periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica;

EVIDENZIATO, inoltre che:

- gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto;
- l'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito dell'ARAN e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione, di cui al comma 2;
- il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con la lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza;
- in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;
- in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e, comunque, in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto;
- durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;
- a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione, di cui all'art. 47-bis, comma del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale;
- l'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti, applicata agli stipendi tabellari; dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice; per l'erogazione della copertura, di cui al presente comma, si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.164/2001;
- le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo;
- per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

VISTO l'art. 64 CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21/05/2018,

relativo al triennio 2016-2018, sia a fini giuridici che economici, che prevede:

“Incrementi degli stipendi tabellari

Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31/7/2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B.

3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67.”

VISTO l'art. 66 dello stesso CCNL che stabilisce:

“Elemento perequativo”

1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell'allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabella D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e deimesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell'articolo 65 comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.

3. Per i lavoratori in part-time, l'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

Pertanto tale elemento non è utile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C.;

DATO ATTO che:

- nel citato articolo del CCNL sono presenti tre scadenze temporali di applicazione (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018);
- con l'art. 66 si aggiunge un ulteriore elemento di natura fissa e continuativa denominato “elemento perequativo”

RILEVATO CHE il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è stato determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il giorno 31 luglio 2009;

DATO ATTO che:

- in applicazione dell'art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dal D.Lgs 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale;
- ai sensi dell'art. 64 comma 3 del CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1/4/2018, come indicato nella Tabella C allegata al contratto;

RITENUTO di dover dare attuazione agli istituti a contenuto economico con carattere vincolato e automatico, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 del predetto contratto nazionale,

CONSIDERATO, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per i predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaio-maggio 2018, oltre all'elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, nonché i nuovi stipendi tabellari dal 1° giugno 2018 e l'elemento perequativo fino al 31/12/2018;

RICHIAMATO altresì l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;

VISTO l'art.107 del D.lgs n°267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità del Dirigente;

RICORDATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il vigente “regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO e di RECEPIRE integralmente il contratto nazionale di lavoro stipulato in data 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, tra l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative (01/01/2016-31/12/2018) e di attribuire al personale dipendente, con le decorrenze indicate in premessa, la retribuzione indicata nei prospetti allegati al presente provvedimento;

DI CORRISPONDERE a titolo di arretrati contrattuali, al personale dell'Ente gli incrementi stipendiali derivanti dal CCNL 2016/2018 di cui alla tabella A, con decorrenza dalle date indicate nella stessa tabella:

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
- dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2018,
- dal 1° marzo 2018 al 31 maggio 2018;

DI ADEGUARE con effetto dal 01/06/2018 (aprile e maggio sono contenuti negli arretrati) la retribuzione tabellare, conglobando l'importo della vacanza Contrattuale, agli importi riportati nella tabella C del CCNL 2016-2018, oltre alla 13^a mensilità:

DI DARE ATTO che l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 01/04/2018, come indicato nella Tabella C allegata al contratto;

DI EROGARE mensilmente a partire dal 01/06/2018 (marzo, aprile e maggio sono contenuti negli arretrati) l'elemento perequativo di cui alla Tabella D del nuovo CCNL fino a dicembre 2018;

DI LIQUIDARE, per effetto di quanto precede, a ciascun dipendente in servizio e ai dipendenti cessati aventi diritto, a titolo di arretrati gli importi risultanti dall'allegato prospetto, non soggetto a pubblicazione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per il periodo 01.01.2016 al 31.05.2018;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.575,65 per gli aumenti salariali relativa agli arretrati 2016 e 2017, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 lettera a, imputandola nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2018/2020 in conto competenza esercizio 2018, oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;

Esercizio	Capitolo/Articolo	Missione/Programma	Titolo/ Macroaggregato	Importo
-----------	-------------------	--------------------	------------------------	---------

2018	1021/2	1.01	01.02	€ 404,30
2018	1031/2	1.01	01.03	€ 404,30
2018	1081/4	1.01	01.06	€ 503,90
2018	1084/3	1.01	01.06	€ 93,15
2018	1180/3	1.01	01.04	€ 361,40
2018	1261/2	1.01	03.01	€ 404,30
2018	1864/5	1.01	12.07	€ 404,30

La spesa degli arretrati 2018 trova imputazione a carico dei pertinenti interventi di bilancio per l'esercizio di riferimento, opportunamente integrati con variazione del bilancio preventivo 2018/2020;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,25/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,25/06/2018

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2018

Ussassai,27/06/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

